

## Principali forme giuridiche nel settore della gestione del patrimonio culturale: tratti distintivi

Forma giuridica	Composizione	Scopo	Caratteri
<b>Associazione</b>	Persona giuridica costituita da un insieme di <i>persone</i> che si associano.	Lo scopo è previsto dallo statuto associativo. È possibile modificare le attività e i fini nel corso della vita dell'ente.	Ente strutturato secondo una logica democratica e aperta. Oltre all'Assemblea degli associati, gli altri organi sono il Consiglio direttivo e il Presidente.
<b>Fondazione</b>	Stabile organizzazione costituita da un <i>patrimonio indisponibile</i> . Almeno formalmente, la fondazione è distinta dalle persone (fisiche e giuridiche) che l'hanno costituita; sono tuttavia previste, nello statuto, modalità di elezione degli organi tali da garantire la rappresentanza dei soci fondatori.	Lo scopo previsto dallo statuto consiste nell'utilizzo del patrimonio per attività di utilità sociale.	La fondazione non è strutturata in modo democratico come l'associazione, che si configura come un contratto associativo aperto: al contrario, si caratterizza per una struttura giuridica chiusa, manca l'organo assembleare e le decisioni circa le attività e gli indirizzi della fondazione sono assunte dal Consiglio di amministrazione o anche dal Consiglio direttivo.
<b>Fondazione di partecipazione</b>	Modello ordinamentale innovativo che racchiude in sé i tratti salienti sia della fondazione, che dell'associazione. È, infatti, un'equilibrata sintesi tra l'istituto della fondazione, per ciò che riguarda l'elemento patrimoniale, e quello dell'associazione, per quanto concerne l'elemento personale attraverso la possibilità di nuove adesioni.	L'interesse perseguito è, per definizione, di pubblica utilità senza sfumature lucrative, al pari di quello perseguito istituzionalmente dalle strutture di origine.	È un ente autonomo, ma non svincolato dai soggetti che lo costituiscono, vive di vita propria indipendentemente dagli eventi, anche di natura politica, che possono riguardare i fondatori.  È caratterizzato da un elemento patrimoniale (fondo di dotazione e fondo di gestione) e uno personale.  La <i>governance</i> è costituita dai tradizionali organi della fondazione (Consiglio generale, Consiglio di

Forma giuridica	Composizione	Scopo	Caratteri
			<p>amministrazione e Collegio dei revisori) e, inoltre, da un organo assembleare tipico dell'associazione. Non è necessaria la maggioranza pubblica nei suoi organi, ma ai rappresentanti degli enti pubblici fondatori può essere attribuito il voto "pesante" nelle delibere assembleari di importanza strategica (approvazione dei bilanci, modifiche statutarie e scioglimento e devoluzione.</p>
<b>Consorzio pubblico</b>	Fattispecie di tipo associativo (in senso lato) di <i>persone giuridiche pubbliche</i> .	Lo scopo previsto dallo statuto è di svolgere una determinata attività per il soddisfacimento di esigenze comuni agli stessi soggetti che vi partecipano. Poiché l'attività del consorzio è diretta in primo luogo "all'interno" del gruppo, di regola non vi è scopo lucrativo.	<p>Nella "forma consortile pubblica" proprietario e gestore coincidono e vengono utilizzate, quindi, risorse interne dell'Amministrazione.</p> <p>Il modello di governance del consorzio pubblico è costituito dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dal Direttore del Consorzio, dall'Assemblea e dal Collegio dei Revisori.</p>